



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FLORE

Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

Catilina, Crasso e le Vestali

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

Catilina, Crasso e le Vestali / M. Ravizza. - STAMPA. - (2008), pp. 2259-2274.

Availability:

This version is available at: 2158/351445 since:

Publisher:

Satura Editrice

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

Publisher copyright claim:

(Article begins on next page)

φιλία

SCRITTI PER GENNARO FRANCIOSI

a cura di
FEDERICO MARIA D'IPPOLITO

IV

estratto

SATURA  EDITRICE

MARIANGELA RAVIZZA

CATILINA, CRASSO E LE VESTALI

1. — Nel 73 a.C., a quarant'anni di distanza dal clamoroso processo intentato dinanzi alla *quaestio Peducaea* contro un gruppo di vestali accusate di violazione della castità¹, si celebrò a Roma un altro processo contro alcune sacerdotesse di Vesta, che si concluse, a differenza del precedente, con l'assoluzione di tutte le imputate. Di tale vicenda abbiamo notizia da Cicerone, che nella terza Catilinaria, per bocca dei testimoni gallici, ricorda come Publio Cornelio Lentulo definisse l'anno della congiura di Catilina (il 63 a.C.) «il decimo anno dopo l'assoluzione delle Vergini»², e nel *Brutus*, tracciando la storia dell'eloquenza romana, ci informa che la difesa delle imputate fu assunta dall'oratore Marco Pupio Pisone, il quale, dopo un periodo di declino, riacquistò grazie a questo processo stima e notorietà³.

Cicerone non fa il nome dei personaggi coinvolti nello scandalo. Ma le fonti relative al periodo in questione registrano due soli processi

¹ Fonti in T. R. S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic* 1, New York 1951, 537. Per la letteratura vd. soprattutto A. H. J. GREENIDGE, *The Legal Procedure of Cicero's Time*, Oxford 1901, 379; F. MÜNZER, *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien*, Stuttgart 1920, 243 ss.; E. S. GRUEN, *M. Antonius and the Trial of the Vestal Virgins*, in *RbM für Phil.* 111, 1968, 127 ss.; ID., *Roman Politics and the Criminal Courts*, Cambridge Mass. 1968, 127 ss.; E. RAWSON, *Religion and Politics in the Late Second Century B.C. at Rome*, in *Phoenix* 28, 1974, 207 ss.; R. F. ROSSI, *Dai Gracchi a Silla*, Bologna 1980, 154 e 246; C. VENTURINI, *Quaestiones non permanenti: problemi di definizione e di tipologia*, in *Idee vecchie e nuove nel diritto criminale romano*, Padova 1988, 94 ss. = *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa 1996, 215 ss.; D. MANTOVANI, *Il problema dell'origine dell'accusa popolare*, Padova 1989, 228 ss.; M. C. ALEXANDER, *Trials in the Late Republic, 149 B.C. to 50 B.C.*, Toronto 1990, 21 ss.; O. LICANDRO, *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, Torino 2000, 282 ss.; M. RAVIZZA, *Sulla pretesa lex Memmia de absentibus*, in *Labeo* 47, 2001, 186.

² Cic. *Catil.* 3.9: *Eundemque dixisse fatalem hunc annum esse ad interitum huius urbis atque imperi qui esset annus decimus post virginum absolutionem, post Capitolii autem incensionem vicesimus.*

³ Cic. *Brut.* 236: *... deinde ex virginum iudicio magnam laudem est adeptus et ex eo tempore quasi revocatus in cursum tenuit locum tam diu, quam ferre potuit laborem.*

per episodi di questo genere: uno contro Lucio Sergio Catilina, accusato di incesto con Fabia, sorellastra della moglie di Cicerone, e l'altro contro Marco Licinio Crasso, accusato d'incesto con una vestale di nome Licinia⁴. Benché le notizie al riguardo siano assai scarse, vi sono tuttavia buone ragioni di pensare che appunto a questi processi l'oratore facesse riferimento nei due luoghi sopra citati. Le persecuzioni per violata castità a carico di vestali non erano frequenti a Roma⁵, e gli storici antichi ne fanno menzione appunto come casi degni di ricordo per la loro straordinarietà: si trattava di episodi assai gravi, che scuotevano l'opinione pubblica o avevano riflessi politici, di cui si considerava importante conservare la memoria.

Il presente contributo si propone di analizzare in dettaglio, attraverso una rilettura dei relativi testi, la vicenda giudiziaria dell'anno 73. Mi è parso infatti che il tema, occasionalmente esaminato da autori interessati alla storia politica e visto invece per lo più solo di scorcio dagli specialisti di storia giuridica, meriti qualche maggiore attenzione dal punto di vista del diritto. Il riesame delle fonti, oltre ad offrirci alcuni elementi utili per una più precisa ricostruzione dell'episodio, consentirà una revisione critica dell'opinione tradizionale sulla persecuzione dell'*incestum virginum Vestalium* nella tarda repubblica, alla luce di alcuni dati ai quali – a mio avviso – non è stato dato sufficiente peso dall'indagine moderna⁶.

2. — Conviene prendere anzitutto in esame il processo di Catilina. Le indicazioni più importanti al riguardo sono fornite da

Oros. *hist. adv.* pag. 6.3.1: Eodem anno apud Romam Catilina incesti accusatus, quod cum Fabia virgine Vestali commisisse arguebatur, Catuli gratia fultus evasit.

Il testo ci permette di fissare alcuni punti fermi. In primo luogo, l'anno in cui il processo si svolse. Dice Orosio che Catilina fu messo sot-

⁴ Testi e letteratura in seguito, §§ 2 e 5, e relative note.

⁵ G. GIANNELLI, *Il sacerdozio delle Vestali romane*, Firenze 1913, 81; F. MÜNZER, *Römische Adelsparteien*, 96 nt. 1 (a p. 97).

⁶ Sulla repressione del crimine sessuale della vestale e sui poteri del *pontifex maximus* nei suoi confronti, vd. in particolare I. SANTINELLI, *La condizione giuridica delle Vestali*, in *Rivista di filologia e d'istruzione classica* 32, 1904, 63 ss.; G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, 77 ss.; C. KOCH, *Vesta*, in *PW* 8.A2, Stuttgart 1958, 1747 ss.; F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta*, Napoli 1968, 141 ss.; M. BEARD, *The Sexual Status of the Vestal Virgins*, in *JRS* 70, 1980, 12 ss.; T. CORNELL, *Some Observations on the Crimen Incesti*, in *Le délit religieux dans la cité antique*, Roma 1981, 27 ss.; A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle vestali e la città*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels corporels et*

to accusa lo stesso anno (*eodem anno*) nel quale la città di Cizico, che era stata cinta d'assedio da Mitridate, fu liberata per opera di Lucullo⁷. Tale operazione militare, benché la cronologia delle imprese asiatiche di Lucullo sia per più aspetti controversa, può porsi con sufficiente certezza agli inizi del 73⁸. È da ritenere, per conseguenza, che il processo contro Catilina abbia avuto luogo in questa data.

Ancora, Orosio ci informa che Catilina riuscì a sfuggire alla condanna grazie all'aiuto di Quinto Lutazio Catulo. È un'informazione preziosa, che non ci è stata tramandata da altri scrittori. Figlio del vincitore dei Cimbri, console nel 78, Catulo era il più autorevole esponente degli *optimates* dopo la morte di Lucio Marcio Filippo⁹. Il fatto che egli sia intervenuto in favore di Catilina fa pensare che la vicenda in cui quest'ultimo si trovò implicato avesse dei risvolti politici. Nelle pagine che seguono tenteremo, per quanto possibile, di approfondire l'esame di tale questione.

Meno perspicue di quella di Orosio sono altre testimonianze, alle quali tuttavia vale la pena di dare un rapido sguardo.

Va ricordato, innanzitutto, un passo del *De coniuratione Catilinae* di Sallustio. Nell'elencare i numerosi delitti contro la religione e il buon costume commessi da Catilina adolescente, lo storico accenna anche all'episodio del quale discorriamo, dando per scontata la colpevolezza del giovane patrizio¹⁰:

Sall. *de coniur. Cat.* 15.1: *Iam primum adulescens Catilina multa nefanda stupra fecerat, cum virgine nobili, cum sacerdote Vestae, alia huiusmodi contra ius fasque.*

peine de mort dans le mond antique, Roma 1984, 96 ss.; E. CANTARELLA, *L'ambiguo mallanno. Condizione ed immagine della donna greca e romana*², Roma 1985, 206 ss.; P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie. Un reato tra storia e propaganda*, Milano 1990, 66 ss.; E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origini e funzioni della pena di morte nell'antichità classica*, Milano 1991, 136 ss.; CL. LOVISI, *Vestale, incestus et jurisdiction pontificale sous la république romaine*, in *MEFRA* 110, 1998, 699 ss. Con particolare riguardo alla configurazione giuridica del delitto d'incesto, A. GUARINO, *Studi sull'incestum*, in *ZSS* 63, 1943, 186 ss.

⁷ A tale episodio Orosio fa espresso riferimento nel capitolo precedente dello stesso libro (2.19-24).

⁸ Vd., per tutti, B. SCARDIGLI, *Sertorio. Problemi cronologici*, in *Athenaeum* 49, 1971, 259 ss. (contro il diverso avviso di W. H. BENNETT, *The Death of Sertorius and the Coin*, in *Historia* 10, 1961, 467); A. KEAVENEY, *Lucullus. A Life*, London-New York 1992, 83 ss.

⁹ *Princeps Syllanae factionis* lo definisce lo Pseudoasconio nel suo commento alle *Verine* (in *act.* II 1.1 § 155, p. 255 Stangl).

¹⁰ Come giustamente rileva D. F. EPSTEIN, *Cicero's Testimony at the Bona Dea Trial*, in *Classical Philology* 81, 1986, 233, «Sallust reported incestum as a fact».

Ben diverso è l'atteggiamento di Cicerone. In un frammento del suo discorso elettorale *In toga candida*¹¹ l'oratore nega addirittura che i fatti di cui si parla si siano verificati, assumendo che fu solo la cattiva reputazione di Catilina a far sorgere il sospetto di un *crimen*, e che Fabia (ma l'oratore tace il nome della vestale) si trovò immischiata nella vicenda senza alcuna colpa:

Cic. *in toga cand.* fr. 19 (Puccioni): Hanc tu habes dignitatem qua fretus contemnis et despicias, an eam quam reliqua vita es consecutus? Cum ita vixisti ut non esset locus tam sanctus quo non adventus tuus, etiam cum culpa nulla subesset, crimen adferret.

Quasi con le stesse parole aveva accennato all'episodio il fratello Quinto, nella sua operetta sulla candidatura al consolato:

Quint. Cic. *comm. pet.* 3.10: Quid ego nunc dicam petere eum tecum consulatum ... qui nullum in locum tam sanctum ac tam religiosum accessit in quo non, etiamsi in aliis culpa non esset, tamen ex sua nequitia dedecoris suspicionem relinqueret.

Non è da escludere, a mio avviso, che siano state proprio le parole di Quinto a suggerire all'oratore l'atteggiamento da tenere sulla questione nel suo discorso dinanzi al senato. Argomentando nel modo indicato dal fratello, Cicerone poté difendere il buon nome della famiglia, senza tuttavia lasciarsi sfuggire l'occasione di screditare agli occhi dei *patres* la figura del suo competitore.

Lo rileva acutamente Asconio nel suo commento all'orazione:

Asc. *in orationem in toga cand.* p. 91 (Clark): Fabia virgo Vestalis causam incesti dixerat, cum ei Catilina obiceretur, eratque absoluta. Haec Fabia, quia soror erat Terentiae Ciceronis, ideo sic dixit: «etiam si culpa nulla subesset». Ita et suis pepercit et nihilo levius inimico summi obprobrii turpitudinem obiecit.

Un fugace accenno all'episodio si rinviene anche in una glossa dello scoliaste Gronoviano a un passo della quarta Catilinaria (4.2), in cui Cicerone ascrive al suo consolato il merito di essere riuscito a salvare il senato e il popolo romano dagli spietati eccidi (*ex caede miserrima*) orditi da Catilina:

Schol. Gronov. p. 287 (Stangl): «ex caede miserrima»: propter virginem Vestalem quam corruperat aliquando.

¹¹ Discorso del quale, com'è noto, ci sono pervenuti solo pochi frammenti attraverso Asconio Pediano (Clark pp. 82-84).

È tuttavia facile rendersi conto che il tardo commentatore incorre in un equivoco, in quanto la *caedes miserrima* menzionata nel testo ciceroniano da lui commentato non ha nulla a che vedere con lo scandalo del 73, ma attiene ai funesti effetti della *coniuratio* di dieci anni dopo. Il testo non apporta dunque alcun elemento utile per la nostra questione.

Questo è quanto ci è dato conoscere dalle fonti. Sulla valutazione dei dati che esse ci offrono l'opinione dei moderni studiosi non è tuttavia concorde. Sarà nostro compito, nel seguente paragrafo, determinare sino a che punto ed in quale misura i diversi orientamenti siano accettabili.

3. — È opportuno ritornare su quella che è la principale fonte di cui disponiamo sulla vicenda, e cioè il passo, poc'anzi richiamato, delle *Historiae adversus paganos*. Secondo un autorevole studioso inglese, D. R. Shackleton Bailey, la notizia fornitaci da Orosio, che Catilina fu processato e assolto per l'incesto con Fabia, non offrirebbe alcuna garanzia di sicurezza, essendo in contrasto con quanto Cicerone afferma in una delle sue lettere ad Attico (1.16.9) e in un passo dell'orazione pronunciata in senato contro Lucio Calpurnio Pisone (39.95)¹².

Converrà prendere brevemente in esame i testi, per vedere se tale critica può essere condivisa.

Nella lettera ad Attico, di poco successiva al verdetto che aveva prosciolto Clodio dall'accusa di sacrilegio per lo scandalo della Bona Dea (61 a.C.)¹³, Cicerone lamenta che la corruzione giudiziaria abbia raggiunto in Roma dimensioni tali da provocare, l'una di seguito all'altra, tutta una serie di ingiuste assoluzioni. Anche Catilina — egli afferma — fu per due volte prosciolto dalle accuse che gli erano state mosse, benché non vi fosse dubbio alcuno sulle sue colpe:

Cic. *ad Att.* 1.16.9: ... bis absolutum esse Lentulum, bis Catilinam, hunc tertium (Clodio) iam esse a iudicibus in rem publicam immissum.

¹² D. R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero's Letters to Atticus* 1, Cambridge 1965, 319. Lo seguono PH. MOREAU, *Clodiana religio. Un procès politique en 61 avant J.C.*, Paris 1982, 236 e M. C. ALEXANDER, *Trials* 83. E. S. GRUEN, *Some Criminal Trials of the Late Republic: Political and Prosographical Problems*, in *Athenaeum* 49, 1971, 61 nt. 28, pur essendo dubbioso su una formale persecuzione di Catilina, riconosce che vi fu un attacco contro di lui. Ammettono invece un regolare processo nei suoi confronti F. MÜNZER, *Fabius* [172], in *PW* 6.2, Stuttgart 1909, 1885; ID. *Römische Adelsparteien*, 96 nt. 1 (a p. 97); D. F. EPSTEIN, *Cicero's Testimony*, 230 e 232.

¹³ Vd. in particolare J. P. V. D. BALDSON, *Fabula Clodiana*, in *Historia* 15, 1966, 65 ss.; E. S. GRUEN, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley-Los Angeles-London 1974, 292.

A una duplice assoluzione di Catilina l'oratore accenna anche nel suo discorso del 55 a.C. contro Calpurnio Pisone: e anche questa volta richiama in parallelo l'ingiusto proscioglimento di Clodio per «l'affare» della Bona Dea:

Cic. *in Pis.* 39.95: At contra bis Catilina absolutus est, missus etiam ille actor tuus provinciae (Clodio), cum stuprum Bonae deae pulvinaribus intulisset.

L'opinione più diffusa in proposito¹⁴ è che i due processi a cui Cicerone fa riferimento siano quello che Catilina subì nel 65 per le malversazioni commesse in Africa al tempo della propretura¹⁵ e quello a cui fu sottoposto nel 64 per gli omicidi perpetrati negli anni delle proscrizioni¹⁶. Il fatto, abbastanza sorprendente, che l'oratore non faccia alcun cenno del processo per incesto è solitamente spiegato con la considerazione che egli preferì passare questo episodio sotto silenzio per riguardo all'onore della sorellastra di sua moglie. Di diverso avviso, come si è detto, è Shackleton Bailey, secondo il quale le fonti contemporanee relative al caso non solo non confermerebbero, ma addirittura contraddirebbero la *communis opinio*, fondata sulla testimonianza orosiana, che Catilina fu messo sotto processo per l'incesto con Fabia. In effetti – osserva lo studioso – è ben vero che le parole di Cicerone sull'orazione *In toga candida*¹⁷ e il relativo commento di Asconio¹⁸ attestano che Fabia venne giudicata per incesto, ma ciò non basta per dire che anche Catilina fu chiamato a rispondere di tale delitto: al contrario, se ne può desumere, *ex silentio*, che non lo fu. Lo stesso è a dirsi riguardo ai passi, sopra citati, della quarta Catilinaria e del *Brutus*¹⁹: in essi infatti si parla del processo e dell'assoluzione «delle Vergini», ma nulla si dice circa un processo subito dai loro complici. Né di un tale processo si rinviene traccia in Sallustio²⁰, il quale si limita a far cenno della violata castità di una sacerdotessa di Vesta fra i *multa nefanda stupra* commessi in gioventù da Catilina.

Tutto ciò, secondo Shackleton Bailey, induce fortemente a dubitare dell'attendibilità della notizia fornitaci da Orosio. L'opinione comune-

¹⁴ L. A. CONSTANS, in Cicéron, *Correspondance* I, Paris 1962, 284; vd. anche R. G. M. NISBET, in *M. Tulli Ciceronis in L. Calpurnium Pisonem oratio*, Oxford 1961, 167 ss.

¹⁵ Cic. *Har.* 42; Q. Cic. *Com. Pet.* 10; Asc. p. 87 Clark. Sul processo vd. E. S. GRUEN, *Some Criminal* 59; ID., *The Last Generation*, 271.

¹⁶ Cic. *Att.* 1.16.9; Asc. 91-92 Clark; Cass. Dio 37.10.3.

¹⁷ *Supra* § 2.

¹⁸ *Supra* § 2.

¹⁹ *Supra* § 2.

²⁰ *Supra* § 2.

mente accettata, che Catilina fu sottoposto a un procedimento giudiziario per la sua relazione con Fabia, sarebbe da ritenersi, per conseguenza, priva di qualunque appoggio nelle fonti.

Benché degni di grande considerazione per la loro acutezza, gli argomenti addotti da Shackleton Bailey non mi sembrano abbastanza fondati. Allo stato delle fonti non vi è, a mio avviso, alcun serio motivo di respingere la testimonianza dello storico cristiano. Com'è noto, per redigere il suo compendio di storia universale, Orosio attinse a varie fonti storiografiche pagane, ivi compresa un'epitome (o il testo originale?) di Livio²¹, le Storie di Tacito e le opere di Giustino e di Eutropio. Sebbene non sia possibile addurre prove dimostrative, è tuttavia molto probabile che le notizie relative al processo di Catilina provengano da Livio (genuino o epitomato), il quale nel centoduesimo libro della sua monumentale opera si occupava – come può desumersi dalla relativa *Periocha* – delle imprese del giovane patrizio nel periodo anteriore alla congiura. Certo non può escludersi che Orosio abbia frainteso le notizie che trovava nella sua fonte. Ma tale ipotesi dovrebbe essere dimostrata, e non vi è allo stato attuale delle cose alcun indizio, né filologico, né sostanziale, per indurci ad accogliere una simile congettura.

Al contrario, dal testo orosiano è dato ricavare un importante indizio a favore dell'autenticità di quanto vi si narra. In esso, come si è già accennato, si legge che Catilina riuscì a sfuggire alla condanna grazie all'aiuto di Quinto Lutazio Catulo (*Catuli gratia fultus evasit*). Quali fossero i rapporti tra Catilina e Catulo all'epoca dei fatti non risulta esplicitamente dalle fonti: tuttavia, pur in assenza di precise notizie, abbiamo motivo di pensare che non fossero di poco conto. Catilina aveva militato sotto Silla, mettendosi in luce sia nel corso della guerra civile che durante le proscrizioni. In quegli anni convulsi era riuscito ad intrecciare legami con esponenti politici influenti della fazione dominante. Anche dopo la morte del dittatore aveva mantenuto rapporti assai stretti con i gruppi filosillani della *nobilitas*: gruppi che avevano in Catulo, *princeps Syllanae factionis*²², un importante punto di riferimento.

²¹ Secondo F. FABBRINI, *Paolo Orosio. Uno storico*, Roma 1979, 101, Orosio conosceva direttamente Livio, come si può ipotizzare sia attraverso il confronto testuale che in considerazione del fatto che esisteva un Livio integrale nella biblioteca di Ippona. Di diverso avviso A. LIPPOLD, *Introduzione ad Orosio, Le storie contro i pagani 1*, Milano 1976, XXXVII ss., secondo il quale Orosio si sarebbe valso solo di un compendio liviano, diverso in molti punti rispetto all'originale.

²² Ps. Asc. *in act. II in Verrem* I.1 § 155, p. 255 Stangl. Su Catulo vd. F. MÜNZER, *Lutatio* [8], in *PW* 13.2, Stuttgart 1927, 2072; R. SYME, *La rivoluzione romana*, tr. it. M. Manfredi, Torino 1962, 23; J. CARCOPINO, *Giulio Cesare*, tr. it. A. Rosso Cattabiani, Milano 1975, 15 ss.; L. LABRUNA, *Il console sovversivo*, Napoli 1975, 13 ss. Sull'amicizia tra Catilina

In tali contingenze, facendo leva sull'omogeneità delle convinzioni politiche, non doveva essergli stato difficile avvicinare l'eminente ottimato ed ottenere la sua amicizia.

Indizio non irrilevante del legame esistente fra i due personaggi è una lettera, riportata da Sallustio, che Catilina scrive a Catulo nel novembre del 63, subito dopo la scoperta della congiura, per preannunciargli la sua intenzione di andare in esilio volontario a Marsiglia²³. Egli confida all'amico tutta la sua amarezza e la sua delusione per i soprusi che ha dovuto subire, e che ingiustamente gli hanno impedito di completare il *cursus honorum*: obiettivo che invece altri, meno meritevoli di lui, sono riusciti a raggiungere. Preoccupato di ciò che può riservargli il futuro, gli raccomanda caldamente la moglie Orestilla, pregandolo di fare il possibile per proteggerla. Sulla sua amicizia – egli dice – è sicuro di poter contare, avendo già avuto modo di sperimentarla nei fatti (*re cognita*), in momenti di grave difficoltà personale (*magnis in meis periculis*)²⁴.

Sono parole significative, nelle quali non mi sembra azzardato scorgere un riferimento all'appoggio ricevuto, dieci anni prima, nell'affare di Fabia²⁵. Esse dimostrano la piena affidabilità della testimonianza orosiana. Né, d'altro canto, esistono ostacoli insuperabili per ritenere che lo svolgimento degli avvenimenti sia stato effettivamente quello attestato dallo storico cristiano. Il fatto che nei due testi ciceroniani sopra riportati (*ad Att.* 1.16.9 e *in Pis.* 39.95) si accenni solo ai processi per *repetundae* e per omicidio, e non anche a quello per incesto, non può sorprendere. In quei passi Cicerone rinfacciava a Catilina e ad altri personaggi della sua risma le ingiuste assoluzioni che più volte erano riusciti ad ottenere corrompendo i giudici²⁶. Egli non poteva certo menzionare accanto a tali

e Catulo vd. ancora F. MÜNZER, *Lutatius* [8] 13.2, 2083, 2087 [= ID. *Römische Adelsparteien*, 96 nt. 1 (a p. 97)]; L. R. TAYLOR, *Party Politics in the Age of Caesar*, Berkeley-Los Angeles 1949, 223 nt. 22; B. L. TWYMAN, *The Metelli, Pompeius and Prosopography*, in *ANRW* 1.1, Berlin-New York 1972, 857; E. S. GRUEN, *Some Criminal*, 61 e nt. 28.

²³ Sulla lettera di Catilina a Catulo vd. E. MANNI, *Lucio Sergio Catilina*, Palermo 1969, 87 s.; D. L. STOCKTON, *Cicerone. Biografia politica*, tr. it. P. Boccardi Storoni, Milano 1984, 142 s.; P. GRIMAL, *Cicerone*, tr. it. L. Guagnellini del Corno, Milano 1986, 146; A. EVERITT, *Cicerone. Vita e passioni di un intellettuale*, tr. it. L. Argentieri, Roma 2003, 123 s.. Generico K. KUMANIECKI, *Cicerone e la crisi della repubblica romana*, tr. it. L. Costantini, Roma 1972, 213 s.

²⁴ Sall. 35.1: *Egregia tua fides re cognita, grata mihi magnis in meis periculis, fiduciam commendationi meae tribuit.*

²⁵ Dalle fonti non risulta quale sia stato l'aiuto dato da Catulo a Catilina. M. C. ALEXANDER, *Trials*, 83, pensa che Catulo abbia operato quale avvocato nel processo *apud pontifices*, ma non vi è nulla a sostegno di questa ipotesi.

²⁶ Cfr. Cic. *Att.* 1.16.9: *a iudicibus in rem publicam immissum*; Cic. *in Pis.* 39.95: *Quis fuit in tanta civitate qui illum incesto liberatum, non eos qui ita iudicant pari scelere obstrictos arbitraretur?*

assoluzioni quella relativa all'episodio di Fabia, perché ciò avrebbe significato riconoscere la colpevolezza della sorellastra di sua moglie, che l'oratore intendeva in tutti i modi tener fuori dallo scandalo.

Neppure sembra possibile desumere che non vi sia stato un processo dal fatto che Cicerone, nella quarta Catilinaria e nel *Brutus*, ricorda una persecuzione giudiziaria delle sole vestali. Sulla base dei dati che la tradizione è riuscita a tramandarci possiamo infatti affermare con sicurezza che della colpa della *virgo Vestalis* era sempre chiamato a rispondere, fin dall'età più antica, anche il suo complice²⁷. Si è parlato, da qualche autore, di «Konnexität des Verbrechens»²⁸. Altri vi hanno visto la conferma che il *crimen incesti* della Vestale era posto sul medesimo piano dell'adulterio, che riservava analoga pena all'adultero²⁹. Non è questo, come è ovvio, il luogo per approfondire la questione, pur di grande interesse. Ciò che ai fini della presente indagine preme invece sottolineare è che la persecuzione della Vestale incestuosa comportava automaticamente la persecuzione del *vir qui eam incestavisset*. Chi dunque sostiene che per i fatti del 73 si procedette solo nei confronti di Fabia, e non anche di Catilina, avrebbe l'onere di spiegare per quale recondito motivo nel caso in questione non si sarebbe celebrato il consueto «processo parallelo» nei confronti del coreo. Spiegazione, peraltro, assai difficile a darsi, ove si consideri che di tale processo Orosio ci conserva esplicita e circostanziata notizia.

4. — Le considerazioni finora svolte ci consentono di confermare l'idea che un processo nei confronti di Catilina ebbe effettivamente luogo. Dobbiamo ora tentare di stabilire, entro i limiti consentiti dalle scarse testimonianze delle fonti, da chi fu promossa l'azione e secondo quali forme il *iudicium* si svolse.

L'opinione prevalente fra gli storici dopo Münzer tende ad attribuire l'iniziativa della persecuzione a Publio Clodio Pulcro, il turbolento esponente della famiglia dei Claudii che alcuni anni più tardi avrebbe costretto all'esilio Cicerone³⁰. A questa tesi accede anche uno dei più

²⁷ Fest. s.v. *Probum*, Lindsay 277. *Probum virginis Vestalis ut capite puniretur, vir qui eam incestavisset verberibus necaretur: lex fixa in atrio Libertatis cum multis aliis legibus incendio consumpta est ut ait M. Cato in ea oratione quae de auguribus inseribitur*. Inoltre cfr. Liv. 22.57.3; Dio. Hal. 8.89.5, 9.40.4; Zon. 7.8. Per la letteratura vd. I. SANTINELLI, *La condizione giuridica*, 73; G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, 81; F. GUIZZI, *Aspetti giuridici*, 141 ss.; CL. LOVISI, *Vestale, incestus*, 703.

²⁸ O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte* 1, Leipzig 1885, 275.

²⁹ F. GUIZZI, *Aspetti giuridici*, 142 s., e già I. SANTINELLI, *La condizione giuridica*, 73.

³⁰ F. MÜNZER, *Fabius*, 1886; G. DE BENEDETTI, *L'esilio di Cicerone e la sua importanza storico-politica*, in *Historia. Studi storici per l'antichità classica* 3, 1929, 11 s.; E. S. GRUEN, *Some Criminal*, 60 ss.; B. L. TWYMAN, *The Metelli*, 857; D. F. EPSTEIN, *Cicero's Testimony*, 230.

eminenti conoscitori delle vicende politico-giudiziarie della tarda età repubblicana, Eric S. Gruen, il quale inserisce il processo nel quadro delle lotte intestine di questo convulso periodo storico. «The notorious Catilina – egli osserva – had been one of the more successful executioners and profiteers in the Sullan prescriptions. Evidently the Claudii, who had reason to remember Sulla fondly, did not scruple to earn reputation by attacking Sullan adherents»³¹.

Ora, benché questa opinione goda ancor oggi del favore della maggior parte della critica, essa è, a mio avviso, assai difficile da accettare. L'unica testimonianza su cui oggi si appoggia è il seguente passo della biografia plutarchea di Catone Uticense:

Plut. *Cat. Min.* 19.5-6: Ἐνοστὰς δὲ ποτε Κλωδίῳ τῷ δημαγωγῷ κινουῦντι καὶ πράττοντι μεγάλων ἀρχὰς νεωτερισμῶν, καὶ διαβάλλοντι πρὸς τὸν δῆμον ἱερεῖς καὶ ἱερείας, ἐν οἷς καὶ Φαβία Τερεντίας ἀδελφὴ, τῆς Κικέρωνος γυναικὸς ἐκινδύνευσε, τὸν μὲν Κλώδιον αἰσχύνῃ περιβαλῶν ἠνάγκασεν ὑπεκστῆναι τῆς πόλεως, τοῦ δὲ Κικέρωνος εὐχαριστοῦντος, τῇ πόλει δεῖν ἔχειν ἔφη χάριν αὐτόν, ὡς ἐκείνης ἔνεκα πάντα ποιῶν καὶ πολιτευόμενος.

Il brano si suole interpretare nel senso che Clodio, avendo accusato calunniosamente Fabia (e Catilina) di incesto, fu attaccato con aspre parole da Marco Porcio Catone, il quale lo coprì di tanta vergogna da costringerlo ad abbandonare la città³². Ma tale interpretazione, per quanto assai diffusa, forza notevolmente il testo. Ravvisare nella testimonianza plutarchea uno specifico riferimento al processo del 73 appare, a mio avviso, quanto meno azzardato. Plutarco, in effetti, si limita a dire che «il demagogo Clodio fomentava disordini e programmava azioni rivoluzionarie», e che per raggiungere i suoi scopi «calunniava di fronte al popolo i sacerdoti e le sacerdotesse, tra le quali corse dei rischi anche Fabia, sorella di Terenzia, la moglie di Cicerone». In queste parole non vi è nulla, mi sembra, da cui possa desumersi un'allusione, anche soltanto implicita, al processo di cui ci stiamo occupando. Al contrario, come è stato giustamente messo in luce da Philippe Moreau³³, l'ipotesi secondo cui Plutarco si riferirebbe a tale processo urta in tutta una serie di difficoltà.

Nel 73 – rileva lo studioso francese – sia Clodio che Catone erano assai giovani (il primo aveva 20 anni, il secondo 22), e non erano ancora impegnati nell'agone politico. È di conseguenza assai poco verosimile

³¹ E. S. GRUEN, *The Last Generation*, 42.

³² Secondo B. L. TWYMAN, *The Metelli*, 857, Catone avrebbe addirittura minacciato Clodio di accusarlo di calunnia. Più sfumato D. F. EPSTEIN, *Cicero's Testimony*, 232.

³³ PH. MOREAU, *Clodiana religio*, 233.

che il Clodio di questo periodo potesse essere qualificato un demagogo dalle idee sovversive, come si legge nel testo in esame. Il debutto «rivoluzionario» dello spregiudicato giovane si colloca diversi anni più tardi, nel 61, quando incominciò ad organizzare i suoi seguaci in bande e a preparare la *transitio ad plebem* per ottenere il tribunato. Vi è dunque fondato motivo di credere che la testimonianza plutarchea attenga ad un'epoca più avanzata di quella a cui è tradizionalmente attribuita.

Ancora, Moreau pone in rilievo come la terminologia usata da Plutarco non possa in alcun modo essere interpretata in chiave processuale: διαβάλλω non significa «citare in giudizio», ma semplicemente «calunniare», ed ἐκινδύνευσε, nel nostro contesto, non sembra voler dire che Fabia «fu accusata», ma piuttosto che «corse dei rischi». Quanto poi all'espressione πρὸς τὸν δῆμον, essa sicuramente non si riferisce alla celebrazione di un processo, poiché i processi di incesto relativi a vestali non venivano discussi dinanzi ai *comitia*.

L'opinione di Moreau ha recentemente ottenuto l'autorevole adesione di W. Jeffrey Tatum³⁴, ad avviso del quale Clodio nel 73 neppure si sarebbe trovato a Roma, essendo partito l'anno prima insieme al fratello Appio per l'Oriente al seguito di Lucullo, nel cui esercito militò fino al tempo della *seditio* di Nisibis. «The prospect of military service as Lucullus's contubernalis and in company with Appius in the period's most glamorous theater of war – rileva lo studioso – must have appeared extremely inviting to young Clodius, nor was there anything to keep him in Rome»³⁵.

Appare dunque altamente probabile che la testimonianza plutarchea non abbia alcun legame con il processo subito da Catilina nel 73. Essa sembra invece riferibile alla clamorosa vicenda giudiziaria in cui Clodio si trovò coinvolto nel 61, in seguito allo scandalo della Bona Dea. Furioso per l'accusa che gli era stata mossa, e dalla quale era uscito assolto, il giovane patrizio (come è facile raffigurarsi) incominciò a tenere vibranti *contiones* πρὸς τὸν δῆμον, scagliandosi contro le vestali, che avevano testimoniato contro di lui, e contro i pontefici, che avevano emesso il decreto che dichiarava *nefas* il suo operato. Né può certo stupire che tra le vestali il suo bersaglio preferito sia stata Fabia, parente di Cicerone, il principale teste d'accusa³⁶.

³⁴ W. J. TATUM, *The Patrician Tribune. Publius Clodius Pulcher*, Chapel Hill-London 1997, 44 ss.

³⁵ W. J. TATUM, *The Patrician*, 44. Uno spunto in tal senso già in PH. MOREAU, *Clodiana religio*, 236 (sulla scia di Carcopino, ivi citato alla nt. 712).

³⁶ PH. MOREAU, *Clodiana religio*, 238. Non tiene conto di questi rilievi D. F. EPSTEIN, *Cicero's Testimony*, loc. cit.

Se così è, l'opinione che il processo contro Catilina sia stato intentato da Clodio non ha il benché minimo fondamento di prove. Ciò tuttavia non significa che siamo del tutto privi di informazioni sulla persona dell'accusatore. A qualche interessante risultato si può giungere, a mio avviso, se consideriamo il caso in questione non isolatamente, ma in connessione all'altro processo subito nello stesso anno e per la medesima imputazione da Marco Licinio Crasso³⁷. Per il momento, tuttavia, preferisco non indugiare su questo punto: tornerò su di esso più oltre, in sede di analisi di quest'ultima vicenda giudiziaria.

Anche l'altro problema che ci eravamo riservati di esaminare – quello relativo alle forme in cui il processo di Catilina si svolse – non è di facile soluzione, non essendoci conservata al riguardo alcuna testimonianza diretta. Si ritiene comunemente che la causa sia stata discussa dinanzi al collegio dei pontefici³⁸. Ma questa congettura – va subito detto – non si fonda su concreti dati testuali, ma solo sul presupposto che i processi *de incestu virginum Vestalium* fossero normalmente sottoposti al giudizio di tale organo. Del che vi è tuttavia ragione di dubitare³⁹.

Io credo che anche su questo tema un'analisi del processo di Crasso possa apportare dei lumi. Tale mia convinzione troverà, spero, la sua conferma nell'esame dettagliato delle testimonianze ad esso relative.

5. — Le fonti pervenuteci sul processo di Crasso sono le seguenti:

Plut. *Crass.* 1.4-5: Καίτοι προῖόν καθ' ἡλικίαν αἰτίαν ἔσχε Λικιννία συνιέναι, τῶν Ἑστιάδων μᾶ παρθένων, καὶ δίκην ἔφυγεν ἢ Λικιννία Πλωτίου τινὸς διώκοντος. ἦν δὲ προάστειον αὐτῇ καλόν, ὃ βουλόμενος λαβεῖν ὀλίγης τιμῆς ὁ Κράσσοσ, καὶ διὰ τοῦτο προσκείμενος αἰεὶ τῇ γυναικὶ καὶ θεραπεύων, εἰς τὴν ὑποψίαν ἐκείνην ἐνέπεσε, καὶ τρόπον τινὰ τῇ φιλοπλουτίᾳ τὴν αἰτίαν τῆς φθορᾶς ἀπολυσάμενος, ὑπὸ τῶν δικαστῶν ἀφείθη. τὴν δὲ Λικιννίαν οὐκ ἀνήκε πρότερον ἢ τοῦ κτήματος κρατῆσαι.

Id. *inimic. util.* 6: Κράσσοσ δὲ τῶν ἱερῶν μᾶ παρθένων αἰτίαν ἔσχε πλησιάζειν, χωρίον τι καλὸν ἀνήσασθαι παρ' αὐτῆς βουλόμενος καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις ἐντυγχάνων ἰδίᾳ καὶ θεραπεύων⁴⁰.

³⁷ *Supra* § 1.

³⁸ Da ultimo M. C. ALEXANDER, *Trials*, 83.

³⁹ Come ho già rilevato in *La pretesa lex Memmia*, 205 ss., vedremo meglio al paragrafo seguente.

⁴⁰ Un accenno, peraltro del tutto generico, al processo subito per i suoi rapporti con Licinia anche nella *comparatio* plutarchea tra Nicia e Crasso (1.2).

Plutarco riferisce che Crasso fu accusato di aver avuto una relazione illecita con una vestale di nome Licinia⁴¹, e che entrambi furono sottoposti ad un processo per tale titolo. La sentenza fu di assoluzione, poiché si poté appurare che il ricco patrizio aveva circondato di attenzioni la donna al solo scopo di farsi vendere un terreno, di cui essa era proprietaria, a un prezzo di favore⁴².

Questa volta non possono esservi dubbi che un processo vi fu. Plutarco, nel primo testo, afferma in modo esplicito che Crasso «fu prosciolto dai giudici» (ὑπὸ τῶν δικαστῶν ἀφείθη), ed è quindi con valutazione del tutto arbitraria che Shackleton Bailey ne desume che «Plutarch says that Licinia was acquitted, but implies that Crassus was never formally accused»⁴³.

Da Plutarco ci è fornita anche un'altra preziosa informazione, e cioè che il promotore dell'accusa fu «un certo Plozio» (Πλώτιου τινὸς δῶκοντος). Su questo personaggio il biografo greco non ci offre alcun ragguaglio, tuttavia, con tutta la prudenza necessaria, è possibile avanzare qualche congettura. Nel torno di tempo entro cui il processo si svolse troviamo menzionati nelle nostre fonti due soli Plozii che possono avere avuto una qualche relazione con il caso di cui si parla. Il primo è il *Plautius* (*Plotius*), tribuno della plebe nell'anno 70⁴⁴, che avanzò la proposta di una *lex agraria* per la distribuzione di terre in favore dei veterani di Pompeo tornati dalla Spagna⁴⁵. Il secondo, l'*Aulus Plautius* (*Plotius*) luogotenente di Pompeo nella guerra contro i pirati e in quella contro Mitridate, che più tardi, come tribuno, cercò di assicurare a Pompeo l'incarico di rimettere sul trono d'Egitto Tolomeo Aulete, e nel 51, come pretore, operò attivamente in favore dei pompeiani⁴⁶. Se il processo contro Crasso fu intentato da uno di questi due personaggi, il retroscena della vicenda appare abbastanza chiaro. Pompeo e Crasso erano stati rivali fin dal tempo in cui avevano militato a-

⁴¹ F. MÜNZER, *Licinius* [185], in *PW* 13.1, Stuttgart 1926, 498; ID., *Römische Adelsparteien*, 96 nt. 1 (a p. 97). La vestale era parente di L. Licinio Murena, il console del 62 (*Cic. Mur.* 35.73); cfr. F. GUIZZI, *Aspetti giuridici*, 96.

⁴² Sul processo vd. M. GELZER, *Licinius* [68], in *PW* 13.1, Stuttgart 1926, 295 ss.; A. GARZETTI, *M. Licinio Crasso*, in *Athenaeum* 19, 1941, 9 ss.; B. A. MARSHALL, *A Political Biography*, Amsterdam 1976, 13; A. M. WARD, *Marcus Crassus and the Roman Republic*, London 1977, 74 ss.

⁴³ D. R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero's*, 319; critico M. C. ALEXANDER, *Trials*, 84.

⁴⁴ T. R. S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic* 2, New York 1952, 128.

⁴⁵ Cfr. E. GABBA, *Lex Plotia agraria*, in *La parola del passato* 5, 1950, 66 ss. [= *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973, 443 ss.]; R. E. SMITH, *The Lex Plotia agraria and Pompey's Spanish Veterans in Classical Quarterly* 7, 1957, 82 ss.

⁴⁶ T. R. S. BROUGHTON, *The Magistrates* 2, 149, 160. Inoltre *Cass. Dio* 39.16.2; *Cic. Att.* 5.15.1; *Planc.* 7.17.

gli ordini di Silla, e il loro antagonismo era venuto progressivamente accrescendosi, fino a sfociare nella più profonda avversione. Nulla di strano, dunque, che Pompeo, venuto a conoscenza della relazione di Crasso con Licinia, abbia colto l'occasione per sfruttare la circostanza a danno del suo avversario, facendolo accusare da un suo uomo di fiducia. Questa ricostruzione è indubbiamente congetturale, tuttavia deve essere riconosciuto che la congettura ha un alto grado di verosimiglianza.

Vi è un altro punto che merita di essere rilevato, e cioè che le *accusationes* contro Crasso (e Licinia) e contro Catilina (e Fabia) diedero probabilmente luogo a un unico processo. Come è stato giustamente posto in rilievo da Münzer, «da Prozesse dieser Art nicht allzu häufig gewesen sein dürften, wird der Prozess der Fabia und der Licinia, des Catilina und des Crassus nur ein einziger gewesen sein, natürlich mit starkem politischen Beigeschmack⁴⁷». Non privo di significato, al riguardo, è il fatto che Cicerone, nel *Brutus*, parli di *virginum iudicium*, al singolare⁴⁸: espressione che sarebbe del tutto impropria se le due cause fossero state trattate separatamente. Né meno rilevante è la circostanza, pur essa desumibile da Cicerone, che la difesa delle vestali (e naturalmente dei loro amanti) fu assunta «in blocco» dallo stesso avvocato, il celebre oratore Marco Pupio Pisone⁴⁹.

Se le considerazioni che precedono sono fondate, e si trattò effettivamente di un unico processo, allora siamo autorizzati a ritenere che non solo l'accusa contro Crasso e Licinia, ma anche quella contro Catilina e Fabia, sia stata intentata da Plozio. Ricostruire con precisione gli avvenimenti è impossibile. Ma non andremo lontani dal vero supponendo che Crasso e Catilina, amici e complici nelle loro imprese amoro-se⁵⁰, abbiano suscitato indignazione nell'opinione pubblica per i loro rapporti sacrileghi con le due vestali, e ciò abbia indotto Pompeo a sfruttare la scabrosa vicenda a proprio vantaggio, facendo promuovere dal suo fedele Plozio un'azione giudiziaria a danno del suo rivale. L'accusa, destinata a mettere in difficoltà Crasso, dovè inevitabilmente essere estesa anche a Catilina, a tutti noto come autore di *nefanda stupra* e spregiudicato compartecipe delle avventure galanti di Crasso.

Rimane da precisare dinanzi a quale organo giudiziario il processo fu celebrato. Si ritiene comunemente che la causa sia stata discussa, co-

⁴⁷ F. MÜNZER, *Römische Adelsparteien*, 96 nt. 1 (a p. 97).

⁴⁸ Cfr. *supra* nt. 3.

⁴⁹ G. V. SUMNER, *The Orators in Cicero's Brutus: Prosography and Chronology*, Toronto 1973, 127.

⁵⁰ F. MÜNZER, *Römische Adelsparteien*, 96 nt. 1 (a p. 97).

me di consueto, di fronte ai pontefici riuniti in collegio sotto l'autorità del *pontifex maximus*⁵¹. Ma questa opinione, a mio parere, è ingiustificata. Se rileggiamo con attenzione il brano della *Vita Crassi* che abbiamo riportato all'inizio del presente paragrafo, è possibile infatti cogliere un indizio inequivocabile che la causa fu trattata dinanzi ad un tribunale «laico», e non *apud pontifices*. Plutarco afferma che la sentenza fu emessa da *δικασταί*, ovvero da *iudices*, e ciò non può alludere che ad un collegio giudicante composto da rappresentanti del popolo e presieduto da un magistrato dello stato.

Questa conclusione è avvalorata da un'altra circostanza. Come si è accennato più sopra, il procedimento di cui ci occupiamo fu caratterizzato dall'intervento di un avvocato difensore. Il dato è degno di considerazione, poiché i *iudicia* pontificali non prevedevano la partecipazione di un *patronus*. La persecuzione pontificale – ho già osservato in altra sede⁵² – rientrava sotto ogni aspetto nella sfera del *ius sacrum* ed era concepita come mezzo per ripristinare la *pax deorum*, liberando la comunità da ogni contaminazione. In tale ambito non vi era spazio per l'attività di un avvocato, per sua stessa natura volta a sviluppare le ragioni dell'accusato da un punto di vista tecnico-giuridico. La partecipazione al processo di Pupio Pisone depone dunque nel senso che il caso sia stato giudicato da una corte di giustizia statale, cioè da una *quaestio*.

Il deferimento a una *quaestio* di un caso di *incestum virginum Vestalium* non deve sorprendere. Quarant'anni prima dei fatti di cui si parla, nel 113 a.C., si era verificato a Roma un episodio analogo, che aveva messo a rumore la città⁵³. Tre vestali erano state accusate di incesto dinanzi al collegio dei pontefici, ma una sola di esse era stata condannata. Un tribuno della plebe, Sesto Peduceo, fece allora votare all'assemblea tributa un plebiscito che imponeva la rinnovazione del processo dinanzi ad un tribunale dello stato, e l'anno seguente le altre due vestali furono rimesse al giudizio di una *quaestio extraordinaria* e condannate. Come è stato giustamente rilevato⁵⁴, l'episodio si connette ai tentativi contemporanei di infrangere il monopolio esercitato dalla *nobilitas* sulla religione pubblica. Esso segna una data importante nella storia dei rapporti fra religione e politica nell'ultimo scorcio del II secolo. Per la prima volta un caso d'incesto veniva portato dinanzi ad un organo giudi-

⁵¹ Vd. per tutti M. C. ALEXANDER, *Trials*, 84.

⁵² M. RAVIZZA, *Sulla pretesa lex Memmia*, 205 ss.

⁵³ Ho già accennato all'episodio al § 1, in apertura del presente articolo.

⁵⁴ E. RAWSON, *Religion and Politics*, 207; T. CORNELL, *Some Observations*, 29; J. SCHEID, *Le délit religieux dans la Rome tardo-républicaine*, in *Le délit religieux dans la cité antique*, Roma 1981, 132 s.; A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, 116 ss.

ziario diverso dal collegio pontificale, schiudendo di fatto la strada ad una «democratizzazione» degli organi e delle istanze a cui spettava il riconoscimento del carattere religioso di un delitto e quindi il compito di perseguirlo⁵⁵.

Negli anni successivi si proseguì per questa via. Un passo di Valerio Massimo, che ho già avuto modo di esaminare in un mio precedente lavoro, autorizza a ritenere che nel 111 a.C. il celebre oratore Marco Antonio fu giudicato per incesto da una *quaestio extra ordinem* analoga a quella istituita due anni prima dalla *lex Peducaea*⁵⁶. Più o meno nello stesso periodo fu tratto in giudizio per il medesimo reato l'ignoto Servio Fulvio, di cui parla Cicerone in uno squarcio del *Brutus*: e anche questa volta il processo si svolse probabilmente dinanzi ad una corte di giustizia straordinaria, come può argomentarsi dal fatto che il reo fu difeso da un avvocato, l'anziano Gaio Scribonio Curione⁵⁷.

Considerata in questa luce, la procedura che fu applicata nel 73 contro Catilina, Crasso e le vestali appare pienamente comprensibile. L'attribuzione di una causa *de incestu* ad un tribunale «laico» rispondeva alle tendenze del tempo. Possiamo dire con sufficiente certezza che essa rappresentò un episodio dell'inarrestabile declino della giurisprudenza pontificale a favore degli organi giudiziari della *civitas*.

⁵⁵ Così A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, 116.

⁵⁶ M. RAVIZZA, *Sulla pretesa lex Memmia*, 185 ss., 196 ss.

⁵⁷ G. V. SUMNER, *The Orators*, 68 ss.